

TAR Sicilia, Sezione I Catania - Sentenza 03/02/2004 n. 120  
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.1, 10.3

L'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. nel disciplinare le cause di esclusione prevede alla lettera e) la commissione di gravi infrazioni ad "ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro", rendendo palese l'intento del Legislatore di includere tra le cause di esclusione la inosservanza degli obblighi sociali nei riguardi delle Casse Edili. Ne consegue quindi che, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto, non può dubitarsi della irregolarità della posizione nei riguardi delle Casse Edili quale fatto ostativo ai fini della dimostrazione della correttezza contributiva nell'osservanza di istituti contrattuali. Peraltro, per espresso disposto del citato art. 75, non qualsiasi inadempienza è sufficiente a determinare l'esclusione da gara, in quanto deve trattarsi di "gravi infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro" che siano state "debitamente accertate", e che risultino "dai dati comunque in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici". La mancata sottoscrizione delle dichiarazioni prodotte in gara, lungi dal sostanziare una mera irregolarità sanabile, comporta la inesistenza della dichiarazione stessa. Per effetto dell'entrata in vigore del T.U. del Casellario giudiziario (D.P.R. 14 novembre 2003, n. 313) solo al p.m. ed all'autorità giudiziaria penale è consentita l'acquisizione del certificato integrale (in precedenza acquisibile da tutte le pp.aa.), mentre le pubbliche amministrazioni possono ottenere solo il certificato rilasciato all'interessato. Deve perciò ritenersi, per probabile svista del Legislatore, la insufficienza del certificato del casellario giudiziario al fine di comprovare la inesistenza di situazioni preclusive previste dallo stesso art. 75 (es. condanne estinte e patteggiate).